

CIRCOSCRIZIONE 4 ^
San Donato - Campidoglio
- Parella



DELCl4 111 / 2025

17/12/2025

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE n. 4 ^ - San Donato - Campidoglio - Parella

Convocato il Consiglio circoscrizionale nelle prescritte forme sono intervenuti: oltre al Presidente RE Alberto, le Consigliere ed i Consiglieri:

AZZARO Emilio	CIRAVEGNA Lorenzo	RONCAROLO Andrea
BADIALI Marcello	DATA Elisabetta	SCAVONE Felice
BAGLIVO Simone	D'ORSI Antonietta	TANDURELLA Marco
BASILE Antonio	GAGLIANO Sonia Emilia	VARESIO Stefano
BOVETTI Anna Maria	LEONE Stefano	ZACCURI Rocco
CAPUTO Walter	MAGGIA Luca	
CASTROVILLI Angelo	MARASCIO Raffaele	
CESCHINA Roberto	PONTRANDOLFO Gianvito	

In totale, con il Presidente, n. 22 presenti.

Risultano assenti i Consiglieri e le Consigliere: CITRO Christian - MORANDO Carlo Emanuele - PIVETTI Sara

Con la partecipazione del Segretario MIGLIA Elena

SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: C4 (ART.42 COMMA III REGOLAMENTO DECENTRAMENTO) CONCESSIONE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' DELLA CITTA' DI TORINO SITO IN VIA FAGNANO 30/2 AL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI ASSOCIAZIONI AVENTE A CAPOFILA L'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "SI PUO' FARE O.N.L.U.S." - APPROVAZIONE BENEFICIO ECONOMICO.

Il Presidente Alberto Re, di concerto con il Coordinatore alla I Commissione Andrea Roncarolo, riferisce.

La Città di Torino è proprietaria dell'immobile sito in via Fagnano 30/2 meglio identificato al catasto Terreni al Fg. 1177 part. 39 corrispondenti al N.C.E.U al Fg. 1177 part. 39 - sub. 5, categoria D/6, zona censuaria 1. L'immobile è presente nell'inventario dei beni immobili della Città di Torino alla pratica n. 10438.

Con atto A.P. 333 in data 28 ottobre 2021 venne sottoscritta la concessione dell'immobile ai sensi delle modalità disciplinate dal Regolamento per la Concessione dei beni immobili ad Enti ed Associazioni (n. 214) individuando, come concessionario, il Gruppo temporaneo di soggetti composto dalla "Raggio Società Cooperativa sociale", in qualità di capofila, dall'Associazione "Si può fare onlus", dall'Associazione "T.A.M.P.E.P. onlus" e dalla Cooperativa sociale "San Donato". La concessione, scaduta il 20 dicembre 2024, prevedeva la possibilità di rinnovo, alle stesse condizioni, previa istanza del concessionario da inviare entro 180 giorni dalla scadenza che, con nota acquisita a protocollo in data 28 giugno 2024 al nr. 1569, l'Associazione di Promozione sociale "Si può fare" o.n.l.u.s. trasmise alla Circoscrizione 4.

Nella stessa istanza di rinnovo venne altresì comunicata l'intenzione di modificare il raggruppamento temporaneo di Associazioni definito successivamente come segue:

- Associazione di Promozione sociale "Si può fare" o.n.l.u.s. - via Cristalliera 32 - Torino - C.F. 97750730018 in qualità di capofila mandataria;
- Cooperativa sociale "San Donato" con sede in via Gaglianico 22 - Torino - C.F. 03852880016 in qualità di capofila mandante;
- Associazione "Tampep" ETS con sede in via Reni 96/140 - Torino - C.F. 97615240013 in qualità di capofila mandante.

Sono state così avviate le procedure di rito che, in ossequio alle disposizioni del Regolamento comunale 397 - Regolamento per l'Acquisizione, Gestione e Valorizzazione dei Beni immobiliare - (art. 22), hanno consentito di avviare l'istruttoria per il rinnovo della concessione ai sensi dell'art. 24.

L'esito dell'istruttoria è stata quindi sottoposta alla valutazione del competente Gruppo di Lavoro Interdivisionale che, nella seduta tenutasi il 15 Aprile 2025, ha espresso parere favorevole alla nuova concessione dell'immobile comunale sito in via Fagnano 30/2 a favore del costituendo raggruppamento temporaneo di Associazioni avente a capofila l'Associazione di Promozione sociale "Si può fare" o.n.l.u.s., per la durata di anni sei. In tale sede è stata altresì determinata l'applicazione del canone annuo di Euro 7.450,00, pari al 30% circa del canone di mercato ammontante a Euro 24.500,00.

Come previsto dal Regolamento comunale 397 - art. 24 - comma 3 - è stato pubblicato l'avviso pubblico per "Manifestazione di interesse alla concessione dell'immobile di proprietà della Città di Torino sito in via Fagnano 30/2 assegnato alla Circoscrizione 4 in fase di rinnovo" dal 2 giugno 2025 al 14 luglio 2025 senza che pervenissero istanze da parte di altri soggetti interessati.

E' stata quindi sottoposta all'Associazione "Si può fare" o.n.l.u.s. la bozza dello schema di concessione finalizzato a regolamentare i rapporti tra le parti, sottoscritto dal legale rappresentante -

Signora Francesca Galeazzi -per preliminare accettazione in data 20 novembre 2025 ed acquisito a protocollo al nr. 2925 (all. 1).

A conclusione dell'iter amministrativo sopra descritto si rende pertanto necessario procedere, ai sensi del citato articolo 24 del Regolamento comunale nr. 397, all'attribuzione del vantaggio economico, nella forma della riduzione del canone di concessione, nella misura sopra indicata, a favore del raggruppamento temporaneo di Associazioni di seguito descritto:

- Associazione di Promozione sociale "Si può fare" o.n.l.u.s. - via Cristalliera 32 - Torino - C.F. 97750730018 in qualità di capofila mandataria;
- Cooperativa sociale "San Donato" con sede in via Gaglianico 22 - Torino - C.F. 03852880016 in qualità di capofila mandante;
- Associazione "Tampep" ETS con sede in via Reni 96/140 - Torino - C.F. 97615240013 in qualità di capofila mandante.

Con successiva determinazione dirigenziale, si provvederà all'approvazione del disciplinare di concessione nel quale saranno dettagliati i reciproci diritti ed obblighi delle parti.

Si dà atto che è stata acquisita agli atti la dichiarazione dell'Associazione proponente concernente il rispetto del disposto dell'art. 6, comma 2 della legge 122/2010 in relazione degli emolumenti agli organi collegiali.

In adempimento a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 201205288/128 in data 16 ottobre 2012 e dalla Circolare del 19 dicembre 2012 prot. n. 16298 dell'Assessore al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio si dichiara che non ricorrono i presupposti per la valutazione di impatto economico (VIE).

E' considerato pienamente sussistente l'interesse generale, anche alla luce del principio di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 comma 4 Cost., alla valorizzazione di attività di privati o associazioni che concretizzino l'erogazione mediata di servizi di rilevanza collettiva, in materie di competenza dell'ente pubblico erogatore ed in mancanza di intervento istituzionale diretto, per la valorizzazione del territorio circoscrizionale ed il rafforzamento delle attività di fruizione socio-culturale sul territorio offerte ai cittadini, ed, in particolare, alle attività di aggregazione e di riflessione culturale (sociali, formative, didattiche, ricreative, sportive) quali quelle oggetto del presente contributo. Si evidenzia, pertanto, una preminente ed effettiva finalità di interesse collettivo per l'efficace sviluppo del territorio, la valorizzazione delle attività ed opportunità socio-culturali, ricreative e formative offerte ai cittadini, la promozione della riflessione e della maturazione della coscienza collettiva sui diritti e valori di rango costituzionale (diritto all'educazione, ambiente, territorio) e la positiva aggregazione dei residenti per la prevenzione ed il contrasto del degrado, del disagio e della marginalità urbana e sociale, la valorizzazione del territorio circoscrizionale nonché la positiva, e costituzionalmente orientata, cooperazione con soggetti terzi proficuamente sussidiari dell'ente nell'erogazione alternativa del servizio.

Si dà atto che la suddetta Associazione, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del Regolamento delle modalità di erogazione dei contributi e di altri benefici n. 373 e di quanto previsto dal D.U.P. approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 775/2024 del 16 Dicembre 2024, non risulta avere pendenze di carattere amministrativo nei confronti della Città.

Il Dirigente proponente dichiara ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse anche potenziale in capo allo stesso.

Il Dirigente proponente dichiara, in attuazione dell'art. 1 comma 9 lett e) Legge 190/2012, di non avere rapporti di parentela, affinità con i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dei soggetti beneficiari.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.18/08/2000 n.267 e s.m.i.

Visto lo Statuto della Città approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.mecc.2010/08431/0002 del 07/02/2011 e s.m.i.

Visto il Regolamento del Decentramento n. 374, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 17 dicembre 2015 (mecc. 2015 02280/094), esecutiva dal 1 gennaio 2016, il quale, fra l'altro, all'art. 42 commi 1 e 2, dispone in merito alle "competenze proprie" attribuite ai Consigli Circoscrizionali, cui appartiene l'attività in oggetto e s.m.i.;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del Nuovo Testo Unico approvato con D.Lgs 18/8/2000 n. 267 e art.1 del succitato Regolamento del Decentramento sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;

Viste le disposizioni legislative sopra richiamate,

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

1. di prendere atto dell'avvenuta costituzione del nuovo raggruppamento di Associazioni, mediante registrazione nr. 910 in data 17 settembre 2025 presso l'Agenzia delle Entrate, composto da:
 - Associazione di Promozione sociale "Si può fare" o.n.l.u.s." - via Cristalliera 32 - Torino - C.F. 97750730018 in qualità di capofila mandataria;
 - Cooperativa sociale "San Donato" con sede in via Gaglianico 22 - Torino - C.F. 03852880016 in qualità di capofila mandante;
 - Associazione "Tampep" ETS con sede in via Reni 96/140 - Torino - C.F. 97615240013 in qualità di capofila mandante;
2. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa ed integralmente richiamate, la concessione dell'immobile sito in via Fagnano 30/2 meglio identificato al catasto Terreni al Fg. 1177 part. 39 corrispondenti al N.C.E.U al Fg. 1177 part. 39 - sub. 5, categoria D/6, zona censuaria 1 e presente nell'inventario dei beni immobili della Città di Torino alla pratica n. 10438, all'Associazione di Promozione Sociale "Si può fare" o.n.l.u.s. - via Cristalliera 32 - Torino - C.F. 97750730018 in qualità di capofila mandataria del raggruppamento temporaneo di Associazioni di cui al punto precedente;
3. di dare atto che i locali saranno utilizzati quale sede dell'Associazione e per lo svolgimento delle attività d'istituto della stessa;

4. di approvare, quale vantaggio economico, attribuito ai sensi del Regolamento comunale n. 397, l'applicazione della somma di Euro 17.050,00; l'applicazione di tale vantaggio comporta la definizione di un canone annuo di Euro 7.450,00, pari al 30% circa del canone di mercato determinato dal competente Ufficio Valutazioni della Divisione amministrativa Patrimonio in Euro 24.500,00. Tale canone sarà rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT;
5. di dare atto che l'applicazione del vantaggio economico di cui al precedente punto, prevista negli stanziamenti di ciascun esercizio del Bilancio 2025-2027, non comporta minori entrate per la Città;
6. di dare atto che con successiva determinazione dirigenziale si provvederà all'approvazione della concessione nel quale troveranno disciplina i reciproci diritti e obblighi delle parti;
7. di dichiarare attesa l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, IV comma del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

VOTAZIONE PALESE

PRESENTI: 22

VOTANTI: 19

VOTI FAVOREVOLI: 17 (Azzaro-Badiali-Baglivo-Basile-Bovetti-Data-Castrovilli-Ceschina-Ciravegna-D'Orsi-Gagliano-Leone-Pontrandolfo-Re-Roncarolo-Varesio-Zaccuri)

VOTI CONTRARI: 2 (Caputo-Scavone)

ASTENUTI: 3 (Maggia-Marascio-Tandurella)

Pertanto il Consiglio DELIBERA

di approvare i punti 1),2)3) ,4), 5), 6) di cui sopra che qui si richiamano integralmente.

Il Consiglio con distinta e palese votazione

VOTAZIONE PALESE

PRESENTI: 22

VOTANTI: 22

VOTI FAVOREVOLI: 17 (Azzaro-Badiali-Baglivo-Basile-Bovetti-Data-Castrovilli-Ceschina-Ciravegna-D'Orsi-Gagliano-Leone-Pontrandolfo-Re-Roncarolo-Varesio-Zaccuri)

VOTI CONTRARI: 5 (Caputo-Maggia-Marascio-Tandurella-Scavone)

ASTENUTI: 0

DELIBERA

7. di dichiarare attesa l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi

dell'art. 134, IV comma del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

Si dichiara, ai sensi dell'art.6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città, l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al/alla sottoscritto/a

LA DIRIGENTE
Elena Miglia

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

Si dichiara, ai sensi dell'art.6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città, l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al/alla sottoscritto/a

IL DIRIGENTE FINANZIARIO
Dario Maria D'Attoma per Antonino Calvano

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
Alberto Re

IL SEGRETARIO
Firmato elettronicamente
Elena Miglia

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. schema_concessione_con_canone.pdf.p7m



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento